

COMUNE DI CHIUSI

(Provincia di Siena)

REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n. 3973

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

L'anno **duemiladodici,** il giorno **sette** del mese di **marzo,** in Chiusi, nella Residenza municipale in Piazza XX Settembre n. 1,

avanti a me dott. Cosmi Emanuele, Segretario comunale del Comune di Chiusi, autorizzato a rogare i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 267/2000, è comparso il signor:

Scaramelli Dott. Stefano, nato a Chianciano Terme (Si) il 30.8.1976, residente in Chiusi (Si), Via IV Novembre 39, codice fiscale SCRSFN76M30C608R, il quale interviene non in proprio, ma in qualità di Sindaco *pro-tempore* del

Comune di Chiusi, con sede in Piazza XX Settembre 1, Chiusi (Si), codice fiscale e partita Iva 00233780527, a quanto infra autorizzato con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 9.2.2012, esecutiva ai sensi di legge,

premesso

- che con propria deliberazione n. 102 del 30.11.2011 il Consiglio comunale deliberava la cessazione dell'Istituzione Teatro Pietro Mascagni, costituita con deliberazione consiliare n. 63 del 29.6.1999;
- che l'Istituzione si è occupata della gestione del Teatro Mascagni e dell'organizzazione delle attività teatrali del Comune, tra cui un'importante stagione teatrale di prosa, corsi di formazione per attori, il festival "Orizzonti", oltre a rassegne di teatro amatoriale, teatro per le scuole, concerti e danza;

- che nella deliberazione n. 102 del 30.11.2011 si rinviava a successive deliberazioni l'adesione o la costituzione di un soggetto nuovo, come una fondazione, con l'obiettivo di integrare i soggetti pubblici e privati nella gestione ed organizzazione di eventi teatrali, culturali ed artistici della città;
- che è intenzione dell'Amministrazione comunale:
    - continuare a promuovere la crescita delle conoscenze, delle esperienze e delle professionalità nel campo delle arti culturali, teatrali, musicali, che rappresentano una componente fondamentale della ricchezza socio-culturale del territorio del Comune di Chiusi;
    - coniugare lo sviluppo culturale come volano della dinamica turistica in modo tale da far crescere l'appeal di Chiusi in termini di visibilità e attrazione;
    - dare attuazione concreta al progetto del Sistema Chiusipromozione in modo tale da coniugare la crescita culturale e turistica della città al fine di determinare nuovi processi di crescita economica che abbiano la forza di coinvolgere nuovi soggetti privati in grado di relazionarsi con pubblico;
- che le nuove esigenze organizzative delle attività già gestite dall'Istituzione richiedono la costituzione di un soggetto distinto ed autonomo rispetto al Comune;
- che a fronte della costante riduzione delle risorse pubbliche diviene prioritario adottare modelli di gestione dotati di rilevante autonomia organizzativa e finanziaria, che consentano la partecipazione e l'adesione di ulteriori soggetti pubblici e privati, anche mediante l'apporto di contributi economici;
- che con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 9.2.2012 si è approvato lo schema del presente atto costitutivo, lo statuto della fondazione, la misura del fondo di dotazione della Fondazione, nonché del fondo di gestione per il primo anno, i criteri di nomina degli organi della Fondazione;

tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, detto comparente della cui identità personale, qualifica e poteri io Segretario comunale sono certo, dichiara quanto segue:

Art. 1 – Ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile è costituita la Fondazione denominata "**Fondazione Orizzonti d'Arte**" con sede in Chiusi, Via Giuseppe Garibaldi, presso il Teatro Comunale Pietro Mascagni.

Art. 2 – La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, fatti salvi i casi in cui la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge; i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutari.

La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del codice civile e dall'articolo 1 comma 1 del D.P.R. n. 361/2000.

La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, favorisce il coinvolgimento e la partecipazione di soggetti ed enti pubblici e privati.

La Fondazione opera e le sue finalità statutarie si realizzano in rapporto prevalente ed essenziale con il territorio della Regione Toscana.

Art. 3 - La Fondazione, con l'intenzione di proseguire la positiva esperienza dell'attività dell'Istituzione Teatro Mascagni, operante dal 1999, persegue le seguenti finalità:

a) ottimizzare le risorse promuovendo l'integrazione di finanziamenti pubblici e privati al fine di valorizzare il patrimonio culturale, teatrale ed economico, che rappresentano alcune delle eccellenze del nostro territorio;

b) promuovere la crescita delle conoscenze, esperienze e professionalità nel campo delle arti culturali, teatrali musicali (stagioni teatrali, spettacoli, festival, concerti e

manifestazioni artistiche e culturali di vario tipo), nel territorio del Comune di Chiusi;

c) incentivare nel territorio del Comune di Chiusi lo scambio di rapporti artistici culturalmente diversi per appartenenza nazionale, formazione, esperienza professionale, volontà ed interesse individuale, in uno spazio aperto destinato alla creatività e finalizzato alla pubblica fruizione;

d) organizzare momenti e periodi di produzione culturale artistica musicale e di spettacolo e di ogni attività ad essi funzionali, in maniera da contaminare, permeare e sviluppare la sensibilità artistica e culturale della cittadinanza e dell'area geografica e socioeconomica di riferimento;

e) collaborare nello svolgimento di attività didattiche e di promozione nel campo delle arti culturali, teatrali, musicali, curando in particolar modo il rapporto con gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado della Città di Chiusi e con Scuole, Accademie, Enti, Istituti, Fondazioni, Università e Associazioni;

f) promuovere e gestire, direttamente o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, specifiche iniziative rivolte alla formazione e qualificazione professionale di quadri artistici e tecnici nel settore teatrale e dello spettacolo;

g) curare l'organizzazione e la promozione di progetti speciali, studi, convegni, incontri, ricerche e pubblicazioni, oltre alla tenuta di archivi anche audiovisivi, nell'ambito delle proprie attività istituzionali;

h) favorire contatti e relazioni con organismi ed istituzioni nazionali ed internazionali onde promuovere e diffondere il patrimonio culturale, teatrale, musicale e delle arti della Città di Chiusi in relazione a specifici ed occasionali eventi;

i) promuove iniziative culturali ed artistiche che tengano conto delle diverse generazioni, anche al fine di incentivare il coinvolgimento e l'aggregazione dei giovani.



Art. 4 – Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo precedente la Fondazione svolge le seguenti attività istituzionali:

- sostiene il funzionamento e la gestione del complesso del Teatro Comunale Pietro Mascagni, di cui la Fondazione disporrà in base ad apposita convenzione da stipulare con il Comune di Chiusi, proprietario della struttura;
- programma e realizza le stagioni teatrali, liriche e musicali, anche in collaborazione con altri teatri o istituzioni, attraverso produzioni proprie o la distribuzione di spettacoli realizzati da terzi;
- potrà svolgere altre attività, anche promozionali e complementari d'intesa d'intesa con il Fondatore, i propri Sostenitori e Partecipanti, secondo specifici atti amministrativi e/o convenzioni.

La Fondazione, nei limiti connessi al perseguimento dei propri scopi e nel rispetto del principio di economicità della gestione, può svolgere tutte le attività idonee al loro perseguimento, come definite dallo statuto.

Art. 5 – La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello Statuto, composto di 22 articoli che viene allegato al presente atto sotto la lettera **A**, quale parte integrante e sostanziale, e che deve intendersi come qui integralmente riportato.

Art. 6 – Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione, al quale il Comune di Chiusi, quale fondatore promotore, contribuisce mediante:

a) il versamento della somma di Euro 30.000,00 (trentamila/00) stanziata nel proprio bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 5.3.2012, che verrà accreditata su conto corrente bancario della Fondazione;

b) il trasferimento in proprietà della strumentazione tecnica, riportata nell'elenco allegato al presente atto sotto la lettera B, per la stima del valore di Euro 37.249,16,

come da relazione prot. n. 2172, in data 9.2.2012 del Responsabile del Servizio Economico Finanziario.

Della consegna della strumentazione tecnica ed immissione in possesso sarà redatto apposito verbale in cui sarà individuato il consegnatario per conto della Fondazione.

Il Comune di Chiusi con successivo separato atto cederà in comodato d'uso il complesso del Teatro Pietro Mascagni.

Nel primo anno il Comune di Chiusi si impegna a contribuire al fondo di gestione per l'importo di Euro 70.000,00 (settantamila/00), stanziato nel proprio bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 5.3.2012.

Art. 7 – È fondatore il Comune di Chiusi.

Secondo quanto previsto all'art. 9 dello Statuto, possono ottenere la qualifica di Sostenitori, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio d'Indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, anche estere, singole od associate, e gli enti, anche non dotati di personalità giuridica, che contribuiscano su base pluriennale al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio d'Indirizzo stesso, ed aggiornata con cadenza triennale.

Secondo quanto previsto all'art. 10 dello Statuto, possono ottenere la qualifica di Partecipanti, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio d'Indirizzo, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, anche estere, singole od associate, e gli enti, anche non dotati di personalità giuridica, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Indirizzo

ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Art. 8 – Sono organi della Fondazione:

a) il Presidente della Fondazione, anche Presidente del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Gestione;

b) il Consiglio di Gestione;

c) il Consiglio di Indirizzo;

d) il Revisore dei Conti.

La composizione, le modalità di nomina, la durata, le funzioni e le modalità di svolgimento delle attività degli organi della fondazione sono più ampiamente regolate dallo statuto.

Art. 9 – Il Sindaco del Comune di Chiusi, quale Fondatore, in virtù di proprio decreto n. 8 del 5.3.2012 nomina componenti del Consiglio di Indirizzo i signori:

- Rag. Betti Roberta, nata a Chiusi (Si) il 29.4.1969 ed ivi residente in Via Gramsci 8;
- Dott.ssa Dapporto Lorella, nata a Faenza (Ra), il 14.6.1961 e residente in Chiusi (Si), Località Palazzuolo 24;
- Dott.ssa Gherardi Leonora, nata il 2.6.1976 a Sarteano (Si) e residente in Chiusi (Si), Via Garibaldi 16;
- Avv. Reali Francesco, nato a Siena il 27.9.1973 e residente in Perugia, Via Cortonese 5;
- Dott.ssa Rosati Rossella, nata il 23.8.1961 a Chiusi (Si) ed ivi residente in Piazza Matteotti 29.

Il Consiglio di Indirizzo nella propria prima seduta nominerà tra i suoi componenti il Presidente della Fondazione.

Il Consiglio di indirizzo durerà in carica n. 3 (tre) anni.

c) incentivare nel territorio del Comune di Chiusi lo scambio di rapporti artistici culturalmente diversi per appartenenza nazionale, formazione, esperienza professionale, volontà ed interesse individuale, in uno spazio aperto destinato alla creatività e finalizzato alla pubblica fruizione;

d) organizzare momenti e periodi di produzione culturale artistica musicale e di spettacolo e di ogni attività ad essi funzionali, in maniera da contaminare, permeare e sviluppare la sensibilità artistica e culturale della cittadinanza e dell'area geografica e socioeconomica di riferimento;

e) collaborare nello svolgimento di attività didattiche e di promozione nel campo delle arti culturali, teatrali, musicali, curando in particolar modo il rapporto con gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado della Città di Chiusi e con Scuole, Accademie, Enti, Istituti, Fondazioni, Università e Associazioni;

f) promuovere e gestire, direttamente o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, specifiche iniziative rivolte alla formazione e qualificazione professionale di quadri artistici e tecnici nel settore teatrale e dello spettacolo;

g) curare l'organizzazione e la promozione di progetti speciali, studi, convegni, incontri, ricerche e pubblicazioni, oltre alla tenuta di archivi anche audiovisivi, nell'ambito delle proprie attività istituzionali;

h) favorire contatti e relazioni con organismi ed istituzioni nazionali ed internazionali onde promuovere e diffondere il patrimonio culturale, teatrale, musicale e delle arti della Città di Chiusi in relazione a specifici ed occasionali eventi;

i) promuove iniziative culturali ed artistiche che tengano conto delle diverse generazioni, anche al fine di incentivare il coinvolgimento e l'aggregazione dei giovani.

Articolo 3 - Attività istituzionale

1. La Fondazione sostiene il funzionamento e la gestione del complesso del Teatro Comunale Pietro Mascagni, di cui la Fondazione dispone in base ad apposita convenzione stipulata con il Comune di Chiusi, proprietario della struttura.

2. La Fondazione, inoltre, programma e realizza le stagioni teatrali, liriche e musicali, anche in collaborazione con altri teatri o istituzioni, attraverso produzioni proprie o la distribuzione di spettacoli realizzati da terzi.



Consiglio di Gestione di concedere l'uso dei predetti valori immateriali per iniziative coerenti con le finalità della Fondazione stessa.

Articolo 7 - Fondo di gestione

1. Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione;

c) dai contributi in qualsiasi forma concessi dal Fondatore, dai Sostenitori e dai Partecipanti a titolo di concorso alle spese di gestione;

d) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici non espressamente destinati al patrimonio;

e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;

f) da riserve ed altri fondi disponibili.

2. Le risorse del Fondo di gestione sono impiegate per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi.

3. I contributi e proventi che costituiscono il Fondo di gestione, anche se erogati dal Fondatore, non realizzano incremento del Patrimonio e sono esclusivamente impiegati per finanziare le attività correnti della Fondazione insieme ai proventi della gestione.

Articolo 8 - Membri della Fondazione

1. I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore;
- Sostenitori;
- Partecipanti.

Articolo 9 - Fondatore e Sostenitori

1. È Fondatore il Comune di Chiusi.

2. Possono divenire Sostenitori, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio d'Indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, *anche estere*, singole od associate, e gli enti, anche non dotati di personalità giuridica, che contribuiscano su base pluriennale

al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio d'Indirizzo stesso, ed aggiornata con cadenza triennale.

3. È condizione indispensabile per assumere la qualifica di Sostenitore l'assunzione dell'impegno per almeno tre anni di contribuzione alla Fondazione nella misura minima annuale stabilita dal Consiglio d'Indirizzo.

4. La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

5. La qualifica di Sostenitore non comporta il riconoscimento di alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

Articolo 10 – Partecipanti

1. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio d'Indirizzo, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, anche estere, singole od associate, e gli enti, anche non dotati di personalità giuridica, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Indirizzo ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio d'Indirizzo può determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

2. I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

3. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

Articolo 11 - Esclusione e recesso

1. Il Consiglio d'Indirizzo decide a maggioranza assoluta dei componenti l'esclusione dei

Sostenitori, ed a maggioranza semplice quella dei Partecipanti, per grave e reiterato

inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;

b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione ed in generale ostruzionistica verso le attività e la funzionalità della medesima;

c) comportamento contrario al dovere di prestazioni patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

b) apertura di procedure di liquidazione;

c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

2. È ammessa la facoltà di recesso da comunicarsi al Presidente della Fondazione con raccomandata, secondo le modalità e i tempi previsti dall'art. 24 del codice civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

3. L'esclusione e il recesso non conferiscono alcun diritto alla restituzione delle quote o contributi versati.

4. Il Fondatore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.

Articolo 12 - Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio d'Indirizzo;
- il Consiglio di Gestione;
- il Revisore dei Conti.

2. I componenti degli organi della Fondazione debbono possedere requisiti di probità, onorabilità e competenza professionale nei settori specifici e non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, direttamente o indirettamente, interessi in conflitto con quelli della Fondazione.

Articolo 13 - Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio d'indirizzo e del Consiglio di Gestione, è nominato dal Consiglio di indirizzo e dura in carica tre anni, con possibilità di essere rieletto.

2. Il Presidente della Fondazione ha le seguenti attribuzioni:

- ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi;
- agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando legali;
- esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione;
- può delegare singole sue funzioni e compiti ad uno o più membri del Consiglio di Gestione;
- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- convoca i Sostenitori ed i Partecipanti della Fondazione in riunione plenaria non elettiva, quale momento di confronto ed analisi. In tale occasione, le diverse componenti della Fondazione possono formulare le loro proposte e valutazioni e vengono loro illustrate le attività svolte dall'Ente nonché le prospettive del suo sviluppo.

3. Il Presidente della Fondazione, per lo svolgimento delle funzioni vicarie in caso di sua assenza o impedimento, nomina tra i componenti del Consiglio di gestione il Vicepresidente della Fondazione.

Articolo 14 - Consiglio di Indirizzo

1. Il Consiglio d'Indirizzo è costituito da un minimo di cinque ad un massimo di sette componenti; cinque sono nominati dal Sindaco del Comune di Chiusi, due sono nominati a maggioranza assoluta dagli eventuali Sostenitori.

2. I componenti nominati dal Sindaco del Comune di Chiusi nello svolgimento del proprio incarico saranno tenuti all'osservanza degli indirizzi del Consiglio comunale.

3. I componenti del Consiglio d'Indirizzo restano in carica tre anni e possono essere rinominati, salva la revoca anticipata da parte di coloro che li hanno nominati.



4. In caso di mancato adempimento degli impegni assunti nei confronti della Fondazione il Consiglio di Indirizzo è chiamato ad esprimersi sulla decadenza del consigliere nominato dai soggetti inadempienti.

5. Il componente del Consiglio d'Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. Il Consiglio di Indirizzo che deliberi la decadenza invita il soggetto nominante a provvedere alla sostituzione del componente decaduto entro sessanta giorni dalla sostituzione.

6. Il Consiglio di indirizzo è l'organo al quale fa capo la definizione delle strategie della Fondazione al fine del raggiungimento delle sue finalità. Il Consiglio di Indirizzo adotta, allo scopo, tutte le deliberazioni essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento di tali finalità.

7. In particolare, il Consiglio di Indirizzo:

a) definisce e approva, su proposta del Consiglio di Gestione, le linee generali, i programmi e gli obiettivi dell'attività della Fondazione;

b) valuta i risultati conseguiti nell'attività della Fondazione e verifica il raggiungimento degli obiettivi;

c) stabilisce i criteri ed i requisiti per divenire Sostenitori e Partecipanti alla Fondazione;

d) nomina i componenti del Consiglio di Gestione;

e) nomina il Revisore dei Conti.

Articolo 15 - Funzionamento del Consiglio di Indirizzo

1. Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione, ovvero dal Vice Presidente.

2. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Qualora il Consiglio d'Indirizzo sia convocato dal Vicepresidente della Fondazione, il Vicepresidente, componente del Consiglio di Gestione, può partecipare alla seduta, ma senza diritto di voto.

3. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza dei due terzi dei membri. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione.

4. I componenti del Consiglio d'Indirizzo svolgono le loro funzioni in forma del tutto gratuita, senza avere diritto ad alcuna forma di compenso.

Articolo 16 - Consiglio di Gestione

1. Il Consiglio di Gestione è composto da tre componenti nominati dal Consiglio d'Indirizzo.

2. I componenti del Consiglio di Gestione restano in carica tre anni e possono essere rinominati, salva la revoca anticipata da parte del Consiglio d'Indirizzo.

3. A ciascuna scadenza del Consiglio di Gestione tutti i consiglieri decadono contestualmente dalle proprie funzioni, rimanendo in carica per l'ordinaria amministrazione, sino alla nomina dei nuovi membri.

4. La qualifica di componente del Consiglio di Indirizzo, ad eccezione del Presidente, è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Gestione.

5. Il Consiglio di Gestione agisce sulla base degli atti fondamentali approvati dal Consiglio di Indirizzo della Fondazione.

6. Il Consiglio di Gestione:

a) predispone le linee generali dell'attività della Fondazione, i programmi e gli obiettivi da sottoporre annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;

b) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione;

c) approva ogni anno il bilancio di esercizio ed il bilancio consuntivo;

d) nomina il Segretario della Fondazione;

e) ove lo ritenga opportuno in base alle esigenze, nomina uno o più Direttori artistici tra persone che abbiano maturato specifica e qualificata esperienza nell'ambito delle attività teatrali, culturali e dell'organizzazione teatrale, determina la natura e le condizioni del rapporto, nonché il compenso;

f) delibera in merito all'accettazione di eredità, legati, donazioni e lasciti in genere, nonché in merito all'acquisto ed alienazione di beni immobili;

g) procede al riconoscimento della qualifica di Fondatore e di Partecipante, applicando i criteri fissati dal Consiglio d'Indirizzo;

h) verifica assumendosene la responsabilità, l'andamento economico e finanziario della gestione proponendo i correttivi per ogni significativo scostamento;

i) delibera eventuali modifiche statutarie;

l) può delegare ad uno o più dei suoi componenti, particolari poteri, determinando i limiti della delega;

m) delibera le tariffe annuali relative agli ingressi degli spettacoli e agli abbonamenti;

n) delibera le tariffe annuali relative ai canoni e agli oneri da applicarsi per le concessioni d'uso;

o) approva il piano di fabbisogno di personale, degli incarichi e delle collaborazioni, nel rispetto dei vincoli di bilancio e dei vigenti principi in materia di contenimento della spesa del personale degli enti locali, in applicazione della normativa vigente in materia;

p) approva gli eventuali regolamenti interni della Fondazione;

q) previa comunicazione al Sindaco del Comune di Chiusi con preavviso di almeno giorni 30, delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;

r) ha ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione che non risulti, per legge o per statuto, attribuito ad altro organo;

s) delibera su ogni altra materia che il presente Statuto non attribuisce ad altri organi della Fondazione.

Articolo 17 - Funzionamento del Consiglio di Gestione

1. Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente della Fondazione o, in sua vece, dal Vicepresidente. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

2. Il Consiglio di Gestione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente della Fondazione.

4. Per la deliberazione relativa allo scioglimento dell'Ente, è necessario il voto favorevole di tutti i componenti il Consiglio di Gestione.

Articolo 18 – Revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti è l'organo di controllo della Fondazione.

2. È nominato dal Consiglio d'Indirizzo tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, nell'albo dei dottori commercialisti o nell'albo dei ragionieri.

3. Il Revisore dei conti provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci di esercizio e sui conti consuntivi, effettua verifiche di cassa.

4. Il Revisore dei Conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consigli di Indirizzo e del Consiglio di Gestione.

5. L'incarico del Revisore ha la durata di tre anni e può essere riconfermato.

Articolo 19 – Segretario

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio di Gestione tra soggetti che abbiano maturato una esperienza amministrativa e gestionale, previo esperimento di una selezione che rispetti i principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità vigenti per le assunzioni di personale negli enti pubblici. Il compenso è definito all'atto di nomina dal Consiglio di Gestione.

2. Al Segretario sono in particolare assegnate le seguenti attribuzioni:

a) partecipa, senza diritto di voto, con funzioni verbalizzanti e di supporto tecnico-amministrativo alle sedute del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Gestione;

b) sovrintende alle attività tecnico-amministrative ed economico-finanziarie della Fondazione, di cui è il responsabile, tenuto anche conto degli indirizzi gestionali e finanziari stabiliti dal Consiglio di Gestione;

c) collabora all'elaborazione degli indirizzi generali, dei programmi e degli obiettivi delle attività della Fondazione ed alla predisposizione del bilancio di esercizio e del bilancio consuntivo;

d) predispone le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Gestione e ne cura l'esecuzione;

e) svolge tutti i compiti affidatigli dal Presidente della Fondazione e dal Consiglio di Gestione;

f) dà attuazione al piano di fabbisogno di personale, degli incarichi e delle collaborazioni approvato dal Consiglio di Gestione; provvede all'assunzione di personale ed al conferimento di incarichi e collaborazioni, definendone con contratti di lavoro e disciplinari di incarico professionale il trattamento giuridico ed economico;

g) cura l'organizzazione dei servizi e delle attività della Fondazione; allo stesso possono essere attribuite le funzioni e responsabilità di legge in materia di sicurezza degli impianti, di sicurezza sul lavoro e di tutela della privacy;

h) è affidatario dei beni immobili e mobili di proprietà o in uso, a qualsiasi titolo, della Fondazione;

i) tiene e custodisce i libri e le scritture contabili della Fondazione;

l) verifica periodicamente che le attività della Fondazione vengano condotte secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità, improntando anche la propria attività gestionale a tali principi.

Articolo 20 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Il Consiglio di Gestione entro il 31 dicembre approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo, mentre entro il 30 aprile approva il bilancio consuntivo di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo può avvenire entro il 30 giugno.

3. Il bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, ove applicabili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione.

4. Il bilancio di esercizio deve essere trasmesso a tutti i Fondatori, accompagnato dalla relazione sull'andamento dell'amministrazione e dalla relazione del Revisore dei conti.

5. Il Consiglio di Gestione ed il Presidente nell'ambito delle rispettive competenze possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione approvato.

6. Gli impegni di spesa e le obbligazioni direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, o da membri del Consiglio di Gestione all'uopo provvisti di facoltà, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

7. L'eventuale eccedenza di gestione rilevata dal bilancio di esercizio è totalmente destinata alla Fondazione e alla sua attività. Il Consiglio di Gestione, contestualmente all'approvazione del bilancio di esercizio, delibera di destinare l'eccedenza di gestione registrata al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione.

Articolo 21 – Scioglimento

1. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio è devoluto al Comune di Chiusi, previa deliberazione del Consiglio di Gesione con la quale è nominato il Liquidatore.

2. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 22 - Clausola di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

2. Al fine di garantire la continuità amministrativa degli organi e degli altri componenti della Fondazione, i componenti degli organi della Fondazione alla scadenza del mandato, ove entro i termini non si provveda al loro rinnovo, si intendono prorogati fino a quando non sono nominati i nuovi organi.